



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA**

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

“Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale e disposizioni in materia giudiziaria”

Eccellenze, Signori Segretari di Stato, Colleghi Consiglieri,

il progetto di legge che si sottopone al Consiglio Grande e Generale per la seconda lettura, reca disposizioni modificative ed integrative del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale nonché norme in materia giudiziaria e di procedura civile, afferenti alle seguenti materie: confisca, sequestri, reati in materia di armi, coordinamento investigativo, riciclaggio dei proventi del reato anteriormente commesso, disposizioni in materia di notificazioni, istituzione di tributi giudiziari e produzione di atti in giudizio.

Il progetto di legge preso in esame è stato positivamente valutato dall'intera Commissione, costituendo un valido strumento per consentire alla Repubblica di proseguire il percorso di allineamento del nostro ordinamento agli attuali standard internazionali in materia di contrasto al riciclaggio ed alla commissione di reati in genere. L'impianto normativo in esame potenzia gli strumenti a disposizione della Autorità Giudiziaria in sede repressiva, ma può anche avere valide ripercussioni in materia di prevenzione dei reati. Al tempo stesso il progetto di legge è stato una valida occasione di confronto e di adeguamento di istituti già presenti nell'ordinamento, ma che, a seguito dei numerosi recenti interventi normativi di modifica, richiedevano una ridefinizione utile alla loro lettura.

Confisca

L'istituto della confisca ha conosciuto, nell'ultimo decennio, una profonda evoluzione, che ne ha comportato una crescente valorizzazione sul terreno delle strategie di contrasto della criminalità.

Recentemente la confisca ha avuto un nuovo impulso con conseguente estensione sia dei casi di obbligatorietà della confisca che dei beni confiscabili; è stata, altresì, eliminata o attenuata la necessità di un diretto collegamento tra beni confiscabili e reato commesso.

Nell'ambito delle strategie moderne di lotta contro la criminalità organizzata, il tema delle misure patrimoniali sta assumendo una sempre maggiore centralità, che si manifesta sia nella dimensione nazionale, sia in quella europea e internazionale.

Solo con strumenti in grado di incidere in profondità sulle radici economiche del crimine e su quella ampia rete di rapporti finanziari su cui si basano i poteri



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA**

criminali, sarà quindi possibile contrastare efficacemente organizzazioni criminali che tendono, sempre di più, ad espandere il loro potere.

I vari interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi tempi, in taluni casi a distanza ravvicinata impongono, ora, un più efficace coordinamento per evitare sovrapposizioni normative.

Occorre, inoltre, ammodernare la terminologia tenendo conto delle fonti internazionali.

Allo scopo di potenziare l'efficacia anche preventiva della misura patrimoniale, si è prevista l'obbligatorietà della confisca in ogni caso in cui il giudizio si concluda con l'accertamento della responsabilità penale.

Tale soluzione, in linea con le disposizioni internazionali che impongono la confisca al di fuori dei casi di condanna, mira ad impedire che il reato "paghi" in situazioni nelle quali la illiceità del profitto è stata accertata nel corso di un giudizio penale, ma la possibilità di emettere sentenza di condanna è esclusa per effetto della infermità mentale del soggetto ovvero di fattori (come la prescrizione o la morte del reo) sopraggiunti dopo la consumazione del reato ed idonei semplicemente a far venire meno la punibilità, per ragioni del tutto estranee alla tutela del bene giuridico.

Per le stesse ragioni è stato previsto che le vicende successive non impediscano l'esecuzione della confisca.

Per evitare l'elusione della confisca, si è chiarito che è irrilevante l'eventuale intestazione fittizia; i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, sono considerati come a lui appartenenti.

In linea con l'orientamento che si sta sviluppando a livello internazionale e per evidenti esigenze di garanzia, si è previsto che la confisca non debba pregiudicare i diritti di terzi in buona fede.

Sarà possibile eseguire la confisca anche su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo o il prodotto o il profitto del reato; viene così esteso il regime della confisca, superando la soluzione vigente che prevede, nel caso risulti impossibile operare la confisca diretta, la condanna dell'imputato al pagamento di una somma di danaro equivalente al valore dei beni confiscabili.

L'attuale disciplina, pur rispondendo alle medesime finalità della confisca per equivalente, non appare del tutto in linea con le fonti internazionali ed è stata, perciò, modificata.

L'inversione dell'onere della prova in materia di confisca è stato introdotto nel 2010 in linea con le norme internazionali.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA**

La soluzione individuata nel 2010 viene, con il presente progetto di legge, temperata, limitando a casi tassativi la sua applicazione: la confisca dei beni di cui l'imputato non sia in grado di giustificare la lecita provenienza sarà possibile solo qualora si proceda per reati che, secondo gli organismi internazionali, costituiscono gravi reati presupposto del riciclaggio.

Rispondono a sollecitazioni avanzate dagli organismi internazionali anche le disposizioni in materia di destinazione dei fondi confiscati. La ripartizione tra gli Stati dei fondi oggetto di confisca mira a valorizzare gli sforzi delle autorità sammarinesi nell'attività di cooperazione giudiziaria.

Rispetto al testo presentato in prima lettura la commissione ha ritenuto di escludere il reato di lesioni personali aggravate dal numero dei reati per i quali il Giudice, in caso di condanna, ordina la confisca dei beni di cui non sia legittima la provenienza. Reato per il quale consegue comunque la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commetterlo o che ne sono il prezzo, il prodotto od il profitto.

Sequestro

Le disposizioni in materia di sequestro probatorio e preventivo erano state introdotte nel 2010 e vengono, con il presente progetto di legge, solo in parte modificate al fine di coordinarle con le nuove norme in materia di confisca e dare loro una collocazione all'interno del codice di procedura penale.

La disciplina del sequestro conservativo mira, invece, a garantire anticipatamente che il condannato adempia l'obbligo di pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario anche a titolo di confisca e, per analogia con il sequestro su istanza della parte civile, è stato inserito nel codice penale.

Reati in materia di armi

Il presente progetto di legge modifica, inoltre, le vigenti disposizioni del Codice Penale in materia di armi qualificando le condotte criminose previste dagli articoli dal 251 al 252 sexies come misfatti ovvero punibili solo se commesse con dolo ed introducendo un nuovo articolo 252 septies volto a punire la condotta colposa relativamente ai fatti di cui agli articoli dal 251 al 252 sexies.

Coordinamento investigativo e norme sulla trattazione dei procedimenti penali

La disposizione in materia di coordinamento di indagini introduce la possibilità di attribuire a più magistrati la trattazione di un unico procedimento. La norma mira ad assicurare una più efficace risposta giudiziaria a sempre più difficili accertamenti su gravi reati che necessitano di un coordinato ricorso alle varie professionalità interne



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA**

al Tribunale. Su questo articolo in Commissione si è aperta una costruttiva dialettica per sviscerare la ratio di questa norma. In tale sede la Commissione ha preso atto della difficoltà sempre maggiore in sede di trattazione di indagini particolarmente complesse, quali quelle che riguardano l'accertamento di molteplici misfatti posti in essere dalla medesima persona o da organizzazioni criminali anche di stampo mafioso. L'esigenza della Magistratura inquirente sammarinese è quella di consentire ai Magistrati assegnatari dei singoli procedimenti di coordinarsi tra loro, nell'esecuzione delle indagini, nell'approfondimento delle ipotesi investigative e, soprattutto, nello scambio delle informazioni raccolte. Questo intervento, senza violare la segretezza delle indagini ed i principi di garanzia del giudice naturale, realizza quello che in altri ordinamenti viene definito: *pool* investigativo.

Riciclaggio dei proventi del reato anteriormente commesso

Il superamento dell'attuale clausola di non punibilità di cui all'art. 199 bis del c.p., a favore di colui che ricicla i proventi di un reato da lui stesso commesso è prevista dalle convenzioni del Consiglio d'Europa e dalle nuove raccomandazioni del GAFI. La maggior parte dei Paesi europei incrimina il reato di auto-riciclaggio. In occasione dell'ultima valutazione, il Moneyval ha raccomandato l'introduzione del reato di auto-riciclaggio, la cui disciplina è diventata ormai ineludibile. Nessuna obiezione criminologica è opponibile. Non esistono principi dell'ordinamento sammarinese che impediscano di punire chi ricicla il provento del proprio reato e non ha giustificazione che lo Stato assicuri l'impunità a chi ha commesso un reato, tanto meno che chi lo ha commesso possa godere per interposta persona del profitto di reato. Ciò non significa, tuttavia, che l'autore del reato debba rispondere due volte della propria condotta. Per evitare duplicazioni sanzionatorie, si è previsto che, in caso di condanna per il reato presupposto e per riciclaggio, le pene non si possano materialmente cumulare, ma si dovrà procedere all'aumento della pena già applicata. Da parte della Commissione, proprio per salvaguardare il principio della proporzionalità della pena rispetto alla gravità dei fatti del reato presupposto, si è ritenuto di concedere al Giudice, in sede di applicazione della pena conseguente all'autoriciclaggio, di poterla ridurre di un grado.

Sempre restando in tema di reati finalizzati a sanzionare il reimpiego di danari di provenienza illecita, la Commissione ha ritenuto di mantenere il reato di " Possesso ingiustificato di valori", ma modificando il regime punitivo, portando la prigionia dal terzo al primo grado, ma inserendo l'interdizione di terzo grado.

Disposizioni in materia di notificazioni

Il progetto di legge introduce, inoltre, semplificazioni in ordine alla notificazione degli atti amministrativi di qualsiasi natura prevedendo come alle stesse provveda direttamente l'Ufficio che ha emanato l'atto a mezzo del servizio postale, tramite



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA**

lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento e senza necessità di avvalersi degli Ufficiali Giudiziari come previsto dalla vigente normativa.

Istituzione di tributi giudiziari e produzione di atti in giudizio

Il progetto di legge presentato in prima lettura mirava ad istituire l'imposta giudiziaria sulle decisioni penali, la tassa sulle impugnazioni penali prevedendo, inoltre, una delega al Congresso di Stato per l'adozione di decreto che disciplinasse l'ammontare e la modalità di riscossione dei predetti tributi oltre ai diritti d'ufficio per il rilascio di copie, le spese per l'asporto e custodia di beni oggetto di richieste di pignoramento e le tariffe per l'abbonamento annuale al Bollettino dei Protesti.

La Commissione, di concerto con la Segreteria alla Giustizia, ha ritenuto di soprassedere alla reintroduzione delle predette imposte, la fine di non gravare il cittadino non abbiente da costi, allorché lo stesso sia stato vittima di un reato ovvero abbia subito un'ingiusta decisione della Magistratura.

La Commissione ha convenuto sulla necessità-opportunità che si rivedessero le spese di giustizia che il condannato è tenuto a pagare, rimaste invariate da decenni. Di qui l'opportunità di conferire delega al Congresso di Stato al fine di definire appositi parametri per individuare i costi della giustizia penale di cui all'art. 140, punto 5 del cod. penale.

Per ultimo si segnala all'aula l'opportunità condivisa in Commissione di modificare il titolo del progetto di legge, atteso che in esso sono previste anche modifiche del regime delle notificazioni degli atti processuali civili. Titolo che alla luce della modifica diviene il seguente:

“Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale e disposizioni sulla procedura civile e in materia giudiziaria”

Considerate le finalità del progetto di legge, con particolare riferimento agli adeguamenti utili al raggiungimento degli standard internazionali di lotta al crimine organizzato, si confida nel suo favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

San Marino: 03 Luglio 2013

Relatore di maggioranza
Avv. Gian Nicola Berti